Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Lunedì, 15 ottobre 1928 - ANNO VI** — **Numero 240**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2660.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2205.

Modifiche all'allegato C del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 107 e 119 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'allegato *C* al sopracitato regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, costituito dalla tabella degli arredi e del materiale occorrente nelle varie classi e dotazione della scuola, è modificato come appresso:

Il n. 8 relativo agli arredi per la quinta classe è sostituito dal seguente:

« 8. — Carte murali di propaganda aeronautica e navale, secondo i modelli dei Ministeri della Regia aeronautica e della Regia marina ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 60. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2661.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2193.

Riunione dei comuni di Borzago, Fisto e Mortaso in un unico Comune denominato « Spiazzo » con capoluogo nella frazione omonima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Borzago, Fisto e Mortaso sono riuniti in unico comune denominato « Spiazzo », con capoluogo nella frazione omonima.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 48. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2662.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2164.

Modifica del regolamento per la uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali, approvato con R. decreto 17 dicembre 1885, n. 3612, serie 3ª.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 500 del Codice di commercio;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1885, n. 3612, serie 3ª, che approva il regolamento per la uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili nazionali;

Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per la giustizia e culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 3 ed 8 del regolamento contenente le norme per l'uniforme tenuta del giornale nautico dei bastimenti mercantili, approvato con R. decreto 17 dicembre 1885, numero 3612, serie 3ª, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Art. 3. — Il giornale di navigazione sarà conforme al l'unito modello, e su di esso si dovranno annotare alla fine di ogni guardia tutte le notizie richieste dal modello stesso.

« Per i bastimenti di cinquanta o più tonnellate che navigano esclusivamente nei limiti del piccolo traffico potranno essere omesse le notizie indicate come facoltative dal modello.

« Art. 8. — I bastimenti che normalmente navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo sono obbligati a portare sul giornale di navigazione tutte le notizie richieste dal modello, comprese le facoltative, anche se per itinerario, per eventuali esigenze di traffico o, comunque, saltuariamente esercitino la navigazione del piccolo traffico.

« Eguale metodo sarà seguito in riguardo all'inventario di bordo modelli E. F. pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo, ancorchè la partenza ed il ritorno avvengano in porto situato nei limiti del piccolo traffico ».

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i bastimenti che hanno l'obbligo di tenere il giornale nautico dovranno provvedersi del giornale di navigazione conforme all'unito modello.

Per quelli che si trovassero in navigazione, quest'obbligo decorrerà dal giorno del loro ritorno in un porto dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 19. — CASATI.

GIORNALE NAUTICO

del ....

LIBRO SECONDO

GIORNALE DI NAVIGAZIONE

Il presente giornale di navigazione (libro secondo del giornale nautico) composto di n. .... *pagine, ognuna delle quali è firmata e bollata col sigillo d'ufficio, è stato rilasciato al* .... *di tonnellate* ..... *inscritto al n.* .... *di matricola del Compartimento marittimo di* .... *e comandato dal* ....

.........................., ... *addì* ....

Il ....

....

....

Codice per la Marina mercantile

(*approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, n. 4146, serie 2ª*).

Art. 358.

Il capitano o padrone, che non tenga a bordo il giornale, nei casi e secondo le forme che saranno prescritte dalle leggi sul commercio o dal regolamento da pubblicarsi in esecuzione di questo Codice, o non faccia sul medesimo le variazioni dalle stesse leggi o dal regolamento ordinate, incorrerà nella multa estensibile a lire cinquecento, salvo il disposto dell'art. 363.

Nella stessa pena incorrerà il capitano o padrone che non si trovi munito a bordo degli esemplari di leggi o di regolamenti che siano prescritti dal regolamento da pubblicarsi come sopra.

Art. 363.

Le omissioni di ciò che dovrebbe essere scritto sul giornale di bordo, non specialmente previste da questo Codice, le quali possano recare danno ai terzi, saranno punite con la multa da lire cento a trecento, e, secondo i casi, anche col carcere estensibile a tre mesi.

Art. 364.

Il capitano o padrone che, fuori dei casi previsti dall'art. 308, scriverà o farà scrivere sul giornale fatti alterati o contrari alla verità, tanto riguardo al rilevamento di rotte, quanto riguardo alla navigazione ed alla disciplina, sarà punito con la detenzione non minore di sei mesi.

Regolamento per la tenuta del giornale nautico

(*approvato con R. decreto 27 dicembre 1885, n. 3612, serie 3ª, e modificato con R. decreto 6 settembre 1928, n. 2164*).

Art. 3.

Il giornale di navigazione sarà conforme all'unito modello e su di esso si dovranno annotare alla fine d'ogni guardia tutte le notizie richieste dal modello stesso.

Per i bastimenti di cinquanta o più tonnellate che navigano esclusivamente nei limiti del piccolo traffico potranno essere omesse le notizie indicate come facoltative dal modello.

Art. 4.

Il giornale di navigazione è scritto e firmato dal capitano per le guardie da lui personalmente fatte e per ogni altra annotazione che si stimasse necessaria o conveniente; è scritto o firmato dal capitano per le guardie fatte da altri ufficiali o sottufficiali di bordo.

Però sui bastimenti i quali, oltre al secondo di bordo, avessero altri ufficiali col grado di capitano, questi pure potranno scrivere e firmare il giornale di navigazione per le guardie rispettivamente fatte, ed il capitano di bordo vi apporrà il suo visto.

Art. 8.

I bastimenti che normalmente navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo sono obbligati a portare sul giornale di navigazione tutte le notizie richieste dal modello comprese le facoltative, anche se per itinerario, per eventuali esigenze di traffico o, comunque, saltuariamente esercitino la navigazione del piccolo traffico.

Eguale metodo sarà seguito in riguardo all'inventario di bordo modelli *E*, *F*, pei bastimenti che navigano al lungo corso, al gran cabotaggio e nel Mediterraneo, ancorchè la partenza ed il ritorno avvengano in un porto situato nei limiti del piccolo traffico.

Art. 9.

I libri suddetti dovranno essere tenuti con diligenza e con precisione, per ordine di data, di seguito senza alcuno spazio in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si potranno fare abrasioni, ed ove fosse necessaria qualche cancellazione, questa dovrà eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Gli spazi vuoti saranno riempiti con linea a penna.

Art. 13.

Se taluno dei libri, onde si compone il giornale nautico, sia finito in corso di navigazione, o siasi perduto o distrutto per una qualunque accidentalità, il capitano dovrà formarne uno provvisorio, nel quale indicherà anzitutto le ragioni del fatto.

Il giornale nautico provvisorio, o la parte di esso che fu surrogata a quella esaurita, perduta o distrutta, sarà duratura fino al primo porto d'approdo, dove il capitano farà la sua dichiarazione all'ufficio di porto dello Stato, o al Regio ufficio consolare all'estero.

Art. 17.

Qualora nel compiere le formalità prescritte dall'art. 115 del Codice suddetto le autorità marittime o consolari avvertissero che in una parte qualunque del giornale nautico siano state fatte false dichiarazioni, sostituzioni di fogli, ovvero abrasioni, o altre sostanziali alterazioni, lo sequestreranno, compilando analogo processo verbale, che unitamente al giornale sequestrato sarà trasmesso alla procura del Re competente, secondo le norme prescritte dal regolamento per l'esecuzione del Codice della marina mercantile.

Scale per la rappresentazione degli elementi meteorologici.

Scala	Forza del vento	Stato del mare	Stato del cielo	Visibilità	Tendenza del barometro
0	Calma	Calmo	Sereno mezzo cop.	Nebbia densissima	Costante o in salita
1	Brezza leggera	Quasi calmo	Mezzo cop. coperto	Nebbia densa	Salita poi costante
2	Brezza tesa	Leggermente mosso	Nebbia	Nebbia	Salita poi discesa
3	Vento moderato	Mosso	Piovaschi	Nebbioso	Costante poi salita
4	Vento teso	Agitato	Pioggerella	Foschia forte	Irregolare in salita
5	Vento fresco	Molto agitato	Pioggia	Foschia	Discesa
6	Vento forte	Grosso	Neve	Orizzonte invisibile	Discesa poi costante
7	Burrasca moderata	Molto grosso	Nevischio	Orizzonte visibile	Discesa poi salita
8	Burrasca forte	Tempestoso	Grandine	Orizzonte netto	Salita poi discesa
9	Fortunale	Tempestosissimo	Temporale	Oltre 30 miglia	Irregolare in discesa

AVVERTENZE.

1. — In tutte le navi, escluse quelle che navigano sempre nei limiti del piccolo traffico, devono essere tenuti:

a) *il Registro delle bussole* sul quale devono essere indicati gli elementi della compensazione delle bussole magnetiche di bordo e riportati i risultati delle determinazioni di deviazione delle bussole stesse;
b) *le tabelle di deviazione delle bussole magnetiche.*

2. — Su tutte le navi, c. s., dev'essere tenuto il *Registro del cronometro* sul quale devono essere scritte le correzioni assolute determinate con segnali d'ora radiotelegrafici, indicando a fianco di esse la presunta correzione diurna.

3. — Su tutte le navi, c. s., tutti gli ufficiali di coperta devono tenere un proprio *Quaderno di calcoli* sul quale devono essere direttamente eseguiti tutti i calcoli relativi ad osservazioni astronomiche.

4. — Su tutte le navi, c. s., la carta nautica ed i documenti nautici (portolano, elenco dei fari, ecc.) relativi alla zona nella quale si sta svolgendo la navigazione, devono essere a portata dell'ufficiale in comando di guardia e sulla carta dev'essere segnata la rotta percorsa. Questa non deve essere cancellata fino a che la nave non ripassi per la stessa zona.

5. — La velocità stimata della nave, da inserirsi sul giornale di navigazione, dev'essere se possibile dedotta dai giri delle eliche apprezzando convenientemente l'effetto del vento e del mare: in caso d'impossibilità, dev'essere dedotta da solcometri ad elica, a pressione od altri.

6. — Le determinazioni astronomiche di posizione devono essere eseguite, tempo permettendo, quando la navigazione si svolge fuori vista di punti terrestri identificabili sulla carta per periodi superiori a 24 ore.

7. — Rette d'altezza *simultanee*, citate nel giornale di navigazione, s'intendono quelle corrispondenti ad astri osservati a breve intervallo in modo che risulti trascurabile l'effetto degli errori della stima sulla riduzione ad un istante unico.

8. — Per indicare la forza del vento, lo stato del mare, lo stato del cielo, le condizioni di visibilità e la tendenza del barometro, devono essere usate le scale meteorologiche in uso pel Meteo-Marina e riportate nella tabella a fianco.

9. — Il rapporto della guardia dev'essere firmato dall'ufficiale dopo la fine della guardia e prima di lasciare il ponte di comando.

10. — Le consegne devono essere scritte dal comandante almeno una volta al giorno e sempre ogni sera prima di lasciare il ponte di comando pel riposo notturno.

11. — Fra le sue osservazioni il comandante deve inserire, quando ne sia il caso, la velocità e direzione delle correnti marine subite dalla nave nella giornata.

Giorno . . . . . *Mese* . . . . . *Anno* . . . . . *In navigazione da* . . . . *a* . . . .

Ora di bordo	ROTTA vera	ROTTA alla normale	ROTTA alla bussola di governo	Giri delle eliche	Velocità oraria stimata (miglia)	(1) ELEMENTI METEOROLOGICI Vento Direzione	Vento Forza	Mare Direzione	Mare Forza	Cielo	Visibilità	Barometro (corretto) mm.	Barometro Tendenza	Termometro Asciutto	Termometro Bagnato	Umidità relativa
2																
4																
6																
8																
10																
Mezzodì																
14																
16																
18																
20																
22																
Mezzanotte																

Correzione del cronometro a mezzodì
(1) K . . . .

Risultati di osservazioni astronomiche.

(1) Ora di bordo.... Correzione totale della bussola normale..... Osservatore.....
(1) Ora di bordo.... Correzione totale della bussola normale..... Osservatore.....

Meridiano del porto di bordo
(1) Long. . . . . .

(1) I { Ora di bordo.. / Osservatore ... } *Punto stimato* { Lat. ... / Long... } *Punto osservato* { Lat. ... / Long... } *Rette d'altezza* { Simult. n...... / Trasport. n.... }

NB. - Gli elementi contrassegnati con (1) sono facoltativi per le navi che navigano costantemente nei limiti del cabotaggio

(1) II { Ora di bordo.. / Osservatore.... } *Punto stimato* { Lat..... / Long... } *Punto osservato* { Lat.... / Long... } *Rette d'altezza* { Simult. n...... / Trasport. n.... }

(1) { Ora di bordo.. / Osservatore.... } *Punto stimato* { Lat..... / Long... } *Punto osservato* { Lat..... / Long... } *Rette d'altezza* { Simult. n...... / Trasport. n.... }

(1) Punto osservato o stimato a mezzodì vero (ora di bordo..........) { Lat.......... / Long......... }

(1) Cammino percorso dal mezzodì vero precedente mg.........
(1) Cammino percorso dal porto di partenza » ....
(1) Cammino da percorrere fino al porto di destinazione » ....

Rapporto dell'ufficiale in comando di guardia: Punti rilevati alla bussola (ora di bordo, rilevamento vero e distanza da un punto segnato sulla carta di navigazione); traversi (ora di bordo e distanza), avvistamento della terra (ora di bordo); riconoscimento di punti segnati c. s.; avvistamento di fanali terrestri (ora di bordo e rilevamento vero); scandagli di fondo (ora di bordo e profondità); punti rilevati con radiogoniometri (c. s.); variazioni di rotta e di velocità (ora di bordo); incontro con navi da guerra e con navi mercantili nazionali; avvenimenti straordinari (sinistri a bordo, fatti esterni, chiamate di soccorso d'altre navi, ecc.).

Da mezzanotte alle 4

Firma . . . .

Dalle 4 alle 8

Firma . . . .

Dalle 8 a mezzodì

Firma . . . .

Da mezzodì alle 16

Firma . . . .

Dalle 16 alle 20

Firma . . . .

Dalle 20 alle 24

Firma . . . .

Consegne del Comandante. Ora di bordo . . . .

Firma . . . .

Osservazioni del Comandante.

Firma . . . .

Numero di pubblicazione 2663.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2194.

Aggregazione del comune di Solonghello a quello di Mombello Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Solonghello è aggregato a quello di Mombello Monferrato.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 49. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2664.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2195.

Riunione dei comuni di Carimate e Novedrate in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Carimate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Carimate e Novedrate sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Carimate ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 50. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2665.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2196.

Riunione dei comuni di Cavedago, Sporminore e Spormaggiore in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Spormaggiore ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cavedago, Sporminore e Spormaggiore sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Spormaggiore ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 51. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2666.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2197.

Riunione dei comuni di Bresino, Cis, Livo e Preghène in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Livo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bresino, Cis, Livo e Preghène sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Livo ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 52. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2667.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2198.

Riunione dei comuni di Campodenno, Denno, Dercolo, Lover, Quetta e Termon in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Denno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Campodenno, Denno, Dercolo, Lover, Quetta e Termon sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Denno ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 53. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2668.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2199.

Riunione dei comuni di Bellegra e Rocca Santo Stefano in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Bellegra ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Bellegra e Rocca Santo Stefano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione «Bellegra».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 54. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2669.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2200.

Riunione dei comuni di Maenza, Priverno e Roccasecca dei Volsci in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Priverno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Maenza, Priverno e Roccasecca dei Volsci sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Priverno ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Roma, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 55. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2670.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928, n. 2201.

Riunione dei comuni di Sorli e Borghetto di Borbera in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Borbera ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Sorli e di Borghetto di Borbera sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Borghetto di Borbera ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 56. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2671.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2202.

Riunione dei comuni di Conca Marini e Furore in un unico Comune denominato « Conca dei Marini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Conca Marini e Furore sono riuniti in unico Comune denominato « Conca dei Marini ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 57. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2672.

REGIO DECRETO 31 agosto 1928, n. 2203.

Riunione dei comuni di Oggiono ed Imberido in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Oggiono ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Oggiono e d'Imberido sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Oggiono ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 277, *foglio* 58. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2673.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 settembre 1928, n. 2210.

Autorizzazione della spesa di L. 237,750,000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie in varie Provincie del Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del decreto Reale 6 ottobre 1927, n. 1827, che reca disposizioni sulle opere pubbliche straordinarie;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune Provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie inderogabili;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito è autorizzata la spesa di lire 232,250,000, all'infuori del limite generale d'impegno per l'esercizio 1928-29.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri decreti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere.

Art. 2.

Per l'esecuzione di opere igieniche, edilizie e scolastiche di competenza dei Ministeri dell'interno e della pubblica istruzione è autorizzata la spesa di L. 5,500,000.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assegnare la somma di L. 237,750,000 ai vari capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e della pubblica istruzione per l'esercizio in corso.

Fino alla concorrenza di L. 25,000,000 sarà fatto luogo ad inscrizione nel conto dei residui mediante trasporto di uguale somma da altro capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 75. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2674.

REGIO DECRETO 27 settembre 1928, n. 2209.

Disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, concernente provvedimenti per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, recante provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto l'art 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, contenente norme per l'attuazione della legge predetta;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I giudici relatori presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato sono scelti nel seno delle seguenti categorie:
1° Ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, in servizio attivo permanente, in congedo o fuori quadro, purchè forniti di laurea in giurisprudenza;
2° Magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare od amministrativo;
3° Avvocati erariali, vice avvocati erariali e sostituti avvocati erariali;
4° Professori di ruolo di discipline giuridiche in Università od Istituti superiori del Regno.

Art. 2.

I giudici relatori sono nominati con decreto del Ministro per la guerra.

Qualora la nomina cada su persona che presti servizio alle dipendenze di altra Amministrazione, il decreto del Ministro per la guerra sarà adottato di concerto con l'Amministrazione interessata.

Le nomine stesse sono temporanee e potranno essere revocate con decreto del Ministro per la guerra.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'art. 5 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 277, foglio 64. — CASATI.

REGIO DECRETO 13 settembre 1928.

Sostituzione del presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, modificato col R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2216;

Veduto il R. decreto 3 gennaio 1926, col quale fu costituito il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Considerato che l'on. avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, ha presentato le dimissioni dalla carica di presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione dell'on. avv. Giovanni Indri, senatore del Regno, dimissionario, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, l'on. prof. Antonio Garbasso, senatore del Regno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 13 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MARTELLI — MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1928 - Anno VI
Registro n. 7 Ministero econ. nazion., foglio n. 154. — MONACELLI.

REGIO DECRETO 20 settembre 1928.

Dimissioni di agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, il sig. Jenna Mario, venne nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze;

Considerato che il predetto agente di cambio il 4 aprile 1928 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Con effetto dal 4 aprile 1928 sono accettate le dimissioni del signor Jenna Mario da agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE

MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1928 - Anno VI
Registro n. 10 Finanze, foglio n. 245. — PINELLI.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1928.

Cancellazione della tenuta « Marco Simone », in Agro romano, dall'elenco delle tenute inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario, approvato col decreto Ministeriale 19 ottobre 1921.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

La tenuta « Marco Simone » in Agro romano, formata dagli appezzamenti di terreno denominati Capaldo, Pratorotondo e Monterotondo, Pratovitello e Pedica delle Ginestre, per una complessiva superficie di ettari 244 è cancellata dall'elenco dei terreni dell'Agro romano inadempienti agli obblighi del bonificamento agrario approvato con decreto Ministeriale del 19 ottobre 1921.

Art. 2.

E' fatto obbligo alla Società anonima Bonifica e frazionamento del latifondo, alla quale la tenuta anzidetta fu concessa in occupazione temporanea con decreto Ministeriale 18 febbraio 1922, di procedere, nella persona del suo presidente, alla riconsegna, entro il termine del 30 settembre 1928, degli appezzamenti della stessa tenuta come sopra specificati, con tutti gli annessi e connessi, al proprietario sig. Brancaccio Rolando, fu Carlo, e per esso alla signora Pierina Ciucci in Navarra Viggiani, nella qualità di madre esercente la tutela legale dello stesso sig. Brancaccio Rolando di minore età.

Art. 3.

La riconsegna della tenuta « Marco Simone », come sopra specificata, con tutti gli annessi e connessi sarà effettuata bonariamente fra le parti, avendo esse dichiarato di essersi accordate su tutte le questioni inerenti alla riconsegna medesima, ed avendo esplicitamente rinunziato alle formalità al riguardo prescritte dal decreto Ministeriale di concessione.

Il presente decreto sarà notificato legalmente al sig. Rolando Brancaccio e per esso alla madre signora Pierina Ciucci in Navarra Viggiani domiciliata a Roma in via Nerva n. 6, ed al sig. prof. avv. Dionisio Anzillotti domiciliato a Roma in via Bartolomeo Eustacchio n. 8, nonchè alla Società Bonifica e frazionamento del latifondo nella persona del suo presidente avv. gr. uff. Ortensio Spigarelli, domiciliato nella sede sociale in Roma, via della Mercede n. 11, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 settembre 1928 - Anno VI

Il Ministro: MARTELLI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Zwiner fu Leopoldo, nato a Trieste il 15 settembre 1895 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926,

n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zineri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Zwiner è ridotto in « Zineri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Bresausig fu Giuseppe, nato a Gorizia il 4 dicembre 1879 e residente a Trieste, viale XX Settembre n. 85, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bressani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bresausig è ridotto in « Bressani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gisella Bresausig nata Rossi fu Lodovico, nata il 14 febbraio 1882, moglie;
2. Luigi di Luigi, nato il 15 novembre 1909, figlio;
3. Edgardo di Luigi, nato il 15 ottobre 1912, figlio;
4. Ruggero di Luigi, nato il 14 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Blank di Emilio, nato a Lissa il 24 agosto 1896 e residente a Trieste, via del Lloyd n. 12-*a*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bianchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Blank è ridotto in « Bianchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Elena Blank nata Magassich fu Vincenzo, nata il 10 aprile 1902, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Carla Petronio ved. Covacich fu Giuseppe, nata a Pirano il 20 aprile 1883 e residente a Trieste, via Vergerio n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « De Covelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Carla Petronio ved. Covacich è ridotto in « De Covelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella domanda e cioè:

1. Hamidie fu Pietro, nata il 25 maggio 1907, figlia;
2. Irdam fu Pietro, nato il 14 aprile 1910, figlio;
3. Elvio fu Pietro, nato il 7 febbraio 1912, figlio;
4. Dinora fu Pietro, nata il 24 maggio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gelcich fu Giacomo, nato a Cittanova il 21 marzo 1865 e residente a

Trieste, Pendice Scoglietto, n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gelsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gelcich, è ridotto in « Gelsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Gelcich, nata Pocecco, fu Martino, nata il 6 aprile 1872, moglie;
2. Riccardo di Giovanni, nato il 10 maggio 1907, figlio;
3. Valeria di Giovanni, nata il 30 luglio 1909, figlia;
4. Carlo di Giovanni, nato il 4 novembre 1910, figlio;
5. Giuseppe di Giovanni, nato il 27 novembre 1913, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Amedeo German fu Matteo, nato a Trieste il 12 gennaio 1890 e residente a Trieste, Strada Guardiella, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Germani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Amedeo German è ridotto in « Germani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria German nata Pibrouz di Vincenzo, nata il 21 maggio 1903, moglie;
2. Silvana di Vincenzo, nata il 22 febbraio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificata al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Lodovico Covaz fu Giuliano, nato a Dignano d'Istria il 26 marzo 1900 e residente a Trieste, Barcola Riviera, n. 136, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Covaz è ridotto in « Cova ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Covaz, nata Sansa, di Giovanni, nata il 20 dicembre 1896, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Dvorsak fu Giovanni, nato a Trieste il 2 luglio 1888 e residente a Trieste, via G. Vasari, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorsani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Dvorsak è ridotto in « Dorsani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Dvorsak nata Capellan fu Angelo, nata il 4 giugno 1885, moglie;
2. Ada di Mario, nata il 9 febbraio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 32. dal 6 al 12 agosto 1928 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Agrigento	Licata	B	2	—
Alessandria	Penango	B	—	2
Aosta (*a*)	Issogne	B	1	—
Id.	Settimo Rottaro	B	1	—
Bergamo	Aviatico	B	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	1
Id.	Bienno	B	1	—
Id.	Brescia	B	1	1
Campobasso	Mafalda	E	—	1
Catania	Acireale	B	—	1
Id.	Mineo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Catanzaro	Serra S. Bruno	B	—	1
Id.	Id	O	1	—
Id	Torre di Ruggero	Cp	—	1
Cosenza	Acquaformosa	O	—	1
Cuneo	S. Albano Stura	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	—	1
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Ceccano	B	1	—
Id.	Frosinone	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Lecce	Maglie	B	—	1
Id.	Surano	E	—	2
Matera	Pisticci	B	1	—
Modena	Montefestino	B	4	1
Napoli	Gragnano	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Id.	Vico Equense	B	—	1
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Vicolungo	B	—	1
Piacenza	Lugagnano	B	—	1
Pola	Isola d'Istria	B	—	1
Potenza	Tito	B	1	—
Reggio Calabria	Polistena	B	—	2
Rieti	Fara in Sabina	O	1	—
Roma	Castel Gandolfo	B	1	—
Id.	Riano	B	1	—
Id.	Rocca di Papa	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Salerno	Corleto Monforte	B	1	4
Id.	Mercato S. Severino	B	—	1
Siracusa	Noto	B	1	—
Id.	Rosolini	B	1	—
Taranto	Crispiano	B	1	—
Id	Grottaglie	B	1	—
Trapani	Monte S. Giuliano	O	—	1
Varese	Vedano Olona	B	1	—
Viterbo	Caprarola	E	—	2
Id.	Civita Castellana	[illegible]	—	2
			33	37

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio sintomatico.			
Agrigento	Sambuca	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Pescocostanzo	B	—	1
Enna	Nicosia	B	—	2
Frosinone	Paliano	B	1	—
Roma	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Sassari	Perfugas	O	1	—
			5	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	5	2
Id.	Arquata Scrivia	B	3	—
Id.	Bosco Marengo	B	—	4
Id.	Calamandrana	B	2	—
Id.	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Castel dei Ratti	B	20	—
Id.	Castelnuovo d'Asti	B	2	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	1
Id.	Cinaglio	B	3	—
Id.	Costigliole d'Asti	B	—	1
Id.	Fubine	B	1	—
Id.	Frugarolo	B	1	—
Id.	Giarole	B	12	—
Id.	Grazzano	B	2	—
Id.	Morbello	B	1	—
Id.	Oviglio	B	6	—
Id.	S. Salvatore	B	3	—
Id.	Sardigliano	B	7	—
Id.	Serravalle Scrivia	B	1	—
Id.	Spigno	B	10	1
Id.	Tortona	B	5	6
Id.	Trisobbio	B	1	—
Id.	Valenza	B	2	—
Id.	Visone	B	1	—
Ancona	Ancona	B	—	3
Id.	Camerano	B	2	4
Id.	Cerreto d'Esi	B	1	—
Id.	Fabriano	B	—	5
Id.	Iesi	B	1	—
Id.	Osimo	B	—	3
Aosta (*a*)	Ivrea	B	1	—
Id.	Villeneuve	B	1	—
Aquila degli Abruzzi	Aquila	B	—	1
Id.	Tornimparto	BO	3	1
Avellino	Ariano	B	13	3
Id.	Chiusano	Cp	1	—
Id.	Melito	B	1	4
Id.	Serino	B	3	3
Bari delle Puglie	Bari	B	—	1
Id.	Giovinazzo	B	2	2
Belluno	Casiomaggiore	B	—	1
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Antegnate	B	3	—
Id.	Ardesio	B	3	—
Id.	Averara	B	—	1
Id	Brumano	B	1	—
Id.	Calcio	B	2	2
Id	Camerata Cornello	B	1	—
Id.	Capriate S. Gervasio	B	2	1
Id.	Carona	B	3	—
Id.	Casnigo	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Afta epizootica.*			
Bergamo	Castello Calepio	B	1	—
Id.	Corna	B	2	1
Id.	Cusio	BO	7	—
Id.	Dalmine	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	2	—
Id.	Foppolo	B	4	—
Id.	Fuipiano Imagna	B	—	4
Id.	Gandino	B	2	—
Id.	Gorno	B	4	—
Id.	Gromo	B	4	—
Id.	Leffe	B	1	1
Id.	Mezzoldo	B	2	2
Id.	Nembro	B	1	—
Id.	Oltre il Colle	B	3	1
Id.	Oltressenda Alta	B	3	—
Id.	Oltressenda Bassa	B	1	—
Id.	Oneta	B	—	3
Id.	Ornica	B	—	1
Id.	Parre	B	4	—
Id.	Parzanica	BO	3	—
Id.	Peia	B	1	—
Id.	Piazzatorre	B	1	2
Id.	Roncobello	B	6	—
Id.	Romano di Lombar.	B	1	—
Id.	Rota d'Imagna	B	2	2
Id.	S. Martino de' Calvi	B	3	1
Id.	S. Brigida	B	1	1
Id.	Serina	B	—	1
Id.	Sorisole	B	—	2
Id.	Taleggio	B	4	—
Id.	Trabuchello	B	1	—
Id.	Trescore Balneario	B	2	2
Id.	Valbondione	B	2	—
Id.	Valleve	B	6	—
Id.	Valtorta	B	5	2
Id.	Vedeseta	B	4	—
Bologna	Bologna	B	—	1
Id.	Budrio	B	1	1
Id.	Castenaso	B	1	—
Id.	Crespellano	B	2	3
Id.	Monteveglio	B	1	—
Id.	Ozzano dell'Emilia	B	—	1
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	6	2
Brescia	Borgosatollo	B	1	—
Id.	Bovegno	B	1	—
Id.	Codegolo	B	1	—
Id.	Cividate-Malegno	B	1	—
Id.	Cimbergo-Paspardo	B	1	—
Id.	Ghedi	B	2	1
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Lavenone	B	1	—
Id.	Lonato	B	1	—
Id.	Lumezzano	B	1	—
Id.	Marcheno	B	1	—
Id.	Nave	B	1	—
Id.	Ono Degno	B	1	—
Id.	Orzinuovi	B	2	—
Id.	Orzivecchi	B	—	2
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	1	1
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Presegno	B	1	1
Id.	Provaglio d'Iseo	B	1	—
Id.	Pozzolengo	B	1	—
Id.	Rudiano	B	—	1
Brescia	Salò	B	—	1
Id.	Sarezzo	B	1	—
Id.	Sopraponte	B	1	1
Id.	Soprazocco	B	1	—
Id.	Tavernole	B	1	—
Id.	Tremosine	B	—	2
Id.	Urago d'Oglio	B	1	—
Campobasso	Guglionesi	B	15	—
Id.	S. Martino in Pens.	B	—	1
Id.	Id.	S	1	—
Como	Ballabio	B	—	2
Id.	Barzio	B	5	2
Id.	Cantù	B	—	1
Id.	Carlazzo	B	—	3
Id.	Casargo	B	—	3
Id.	Cassina Valsassina	B	4	—
Id.	Cernusco Lombard.	B	—	2
Id.	Cesello	B	—	2
Id.	Cirimido	B	—	5
Id.	Concenedo	B	4	—
Id.	Consiglio Rumo	B	—	1
Id.	Cremeno	B	5	—
Id.	Domaso	B	5	—
Id.	Dongo	B	7	—
Id.	Fino Mornasco	B	—	2
Id.	Galbiate	B	—	1
Id.	Garzeno	B	3	1
Id.	Gironico	B	5	5
Id.	Gravedona	B	3	—
Id.	Margno	B	—	1
Id.	Moggio	B	4	—
Id.	Montemezzo	B	1	—
Id.	Monticello	B	—	1
Id.	Morterone	B	—	1
Id.	Musso	B	—	1
Id.	Pasturo	B	10	—
Id.	Pescate	B	—	2
Id.	Pianello del Lario	B	2	—
Id.	Premana	B	11	—
Id.	Primaluna	B	—	6
Id.	Ronago	B	—	2
Id.	S. Bartolomeo V. C.	B	—	5
Id.	S. Siro	B	1	—
Id.	Santa Maria Hoè	B	—	3
Id.	Scaria	B	6	1
Id.	Stazzona	B	1	1
Cremona	Annicco	B	—	1
Id.	Ca' d'Andrea	B	3	4
Id.	Castelgabbiano	B	1	1
Id.	Castelleone	B	1	—
Id.	Corte de' Frati	B	—	3
Id.	Credera	B	2	—
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Cremona	B	2	1
Id.	Formigara	B	3	—
Id.	Gabbioneta	B	2	—
Id.	Gadesco	B	—	1
Id.	Gerre de' Caprioli	B	1	—
Id.	Gombito	B	1	—
Id.	Grumello	B	3	2
Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Ossolaro	B	—	1
Id.	Ostiano	B	1	—
Id.	Pescarolo	B	1	—
Id.	S. Bassano	B	4	—
Id.	Soresina	B	—	3

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Cremona	Spineda	B	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	—	1
Id.	Trigolo	B	—	1
Cuneo	Argentera	B	1	—
Id.	Entraque	B	1	—
Id.	Marmora	B	—	1
Id.	Vinadio	O	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Portomaggiore	B	2	—
Firenze	Vernio	B	—	1
Foggia	Apricena	B	1	—
Id.	Foggia	B	2	—
Id.	Manfredonia	B	2	—
Id.	Motta Montecorvino	B	2	—
Id.	Pietra Montecorvino	B	3	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	2	—
Id.	S. Marco la Catola	B	3	—
Id.	S. Nicandro Garg.	B	3	—
Id.	S. Severo	B	6	—
Id.	Serracapriola	B	2	1
Id.	Torremaggiore	B	2	—
Id.	Volturino	B	2	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Arpino	B	1	—
Id.	Brocco	B	1	—
Id.	Ferentino	B	1	—
Id.	Fiuggi	B	1	—
Id.	Ripi	B	1	—
Id.	Sandonato	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Sora	B	1	—
Id.	Supino	B	1	—
Id.	Torrice	B	1	—
Id.	Trevi nel Lazio	B	—	1
Id.	Veroli	B	1	—
Genova	Avegno	B	1	—
Id.	Borzonasca	B	1	—
Id.	Campomorone	B	2	3
Id.	Crocefieschi	B	3	—
Id.	Genova	B	10	—
Id.	Isola del Cantone	B	1	—
Id.	Ronco	B	2	—
Id.	Valbrevenna	B	—	3
Id.	Vobbia	B	3	—
Grosseto (*a*)	Castiglione d. Pescaia	B	1	—
Id.	Civitella Paganico	B	6	—
Id.	Gavorrano	B	21	—
Id.	Grosseto	B	10	—
Id.	Magliano in Toscana	B	1	—
Id.	Manciano	B	2	—
Id.	Orbetello	B	40	1
Id.	Roccastrada	B	6	—
Lecce	Lecce	B	2	—
Livorno	Livorno	B	2	—
Lucca	Altopascio	B	1	—
Id.	Barga	B	1	—
Id.	Lucca	B	1	—
Id.	Minucciano	B	1	2
Id.	Seravezza	B	1	—
Macerata	Camerino	B	3	2
Id.	Castelraimondo	B	1	—
Id.	Esanatoglia	BO	10	4
Id.	Fiuminata	BO	10	—
Id.	Matelica	BOS	17	3
Id.	Pievebovigliana	B	—	1
Id.	Pioraco	B	—	2
	Sefro	B	1	1
Macerata	Serravalle	B	8	—
Id.	Tolentino	BOS	—	2
Id.	Urbisaglia	B	3	3
Mantova (*a*)	Asola	B	4	—
Id.	Borgoforte	B	1	1
Id.	Commessaggio	B	—	2
Id.	Curtatone	B	2	—
Id.	Gazzuolo	B	—	1
Id.	Rivarolo	B	3	—
Id.	Sabbioneta	B	—	1
Massa e Carrara (*a*)	Carrara	B	1	—
Id.	Fosdinovo	B	4	—
Milano	Abbiategrasso	B	—	3
Id.	Bertonico	B	—	1
Id.	Casalpusterlengo	B	—	2
Id.	Castelnuovo B. d'A.	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	4
Id.	Milano	B	—	5
Modena	Campogalliano	B	1	1
Id.	Castelnuovo	B	2	1
Id.	Formigine	B	1	1
Id.	Maranello	B	1	—
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Pavullo	B	1	1
Id.	S. Prospero	B	1	—
Id.	Soliera	B	1	—
Napoli	Cancello	B	1	—
Id.	Giugliano	B	10	—
Id.	Gragnano	B	1	—
Id.	Grazzanise	B	1	3
Id.	Massalubrense	B	—	1
Id.	Napoli	B	—	1
Id.	Pignataro	B	1	—
Id.	Sorrento	B	10	—
Novara	Armeno	B	3	—
Id.	Arona	B	—	1
Id.	Baceno	B	3	3
Id.	Borgolavezzaro	B	20	22
Id.	Borgomanero	B	1	—
Id.	Borgo Ticino	B	2	—
Id.	Cameri	B	10	2
Id.	Crodo	B	3	—
Id.	Gignese	B	—	1
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Montecrestese	B	—	1
Id.	Novara	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	—
Id.	Tappia	B	3	—
Id.	Tornaco	B	17	—
Id.	Trasquera	B	—	1
Id.	Varzo	B	7	—
Id.	Vinzaglio	B	1	3
Padova (*a*)	Galliera	B	—	1
Id.	Massanzago	B	—	1
Id.	Noventa	B	1	—
Id.	Saonara	B	1	—
Parma	Busseto	B	8	—
Id.	Cortile S. Martino	B	3	—
Id.	Fidenza	B	4	—
Id.	Fontanellato	B	3	—
Id.	Fornovo	B	—	2
Id.	Polesine	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Id.	Soragna	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Parma	Vigatto	B	1	—
Pavia	Albuzzano	B	2	6
Id.	Bascapè	B	1	—
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Candia Lomellina	B	1	2
Id.	Carbonara	B	—	1
Id.	Cozzo	B	2	—
Id.	Fossarmato	B	—	1
Id.	Godiasco	B	1	—
Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Mirabello	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pieve del Cairo	B	2	—
Id.	Pieve Porto Morone	B	1	—
Id.	Robecco	B	1	—
Id.	Rognano	B	1	—
Id.	S. Giorgio Lomellina	B	2	2
Id.	Suardi	B	1	—
Id.	Torre d'Isola	B	1	—
Id.	Trivolzio	B	3	—
Id.	Trovo	B	—	1
Id.	Verretto	B	1	—
Id.	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Zerbolò	B	—	1
Perugia	Foligno	B	9	2
Id.	Montefalco	B	—	5
Id.	Nocera Umbra	B	2	—
Id.	Visso	O	1	—
Pesaro e Urbino	Cagli	B	1	—
Piacenza	Caorso	B	1	—
Id.	Nibbiano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	2	—
Id.	Sambuca	O	2	—
Ravenna	Faenza	B	2	—
Id.	Lugo	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Ciano d'Enza	B	2	—
Id.	Rubiera	B	2	—
Id.	Scandiano	B	1	—
Id.	Villaminozzo	O	3	—
Rieti	Borgocollefegato	BO	3	—
Roma	Gavignano	B	1	—
Id.	Labico	B	—	1
Id.	Leprignano	B	1	—
Id.	Roma	B	12	—
Rovigo	Ca' Emo	B	2	—
Id.	Occhiobello	B	4	—
Salerno	Galdo	B	1	—
Id.	Ottati	B	2	—
Id.	Petina	B	—	1
Id.	S. Angelo a Fasan.	B	3	—
Id.	Sicignano	B	1	—
Savona	Albenga	B	1	—
Id.	Finale Ligure	B	2	—
Id.	Loano	B	2	—
Id.	Magliolo	B	1	—
Id.	Pietraligure	B	2	—
Siena	Casole d'Elsa	B	1	—
Id.	Colle di Val d'Elsa	B	1	—
Sondrio	Castello	B	1	—
Id.	Gerola	B	—	4
Id.	Gordona	B	6	—
Id.	Grosotto	B	1	1
Id.	Isolato	B	10	—
Id.	Piateda	B	—	1
Id.	Piuro	B	1	—

Segue *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Sondrio	Ponte	B	1	—
Id.	Tartano	B	4	—
Id.	Tresivio	B	—	1
Id.	Villa di Chiavenna	B	—	2
Spezia (a)	Maissana	B	2	—
Id.	Ortonovo	B	3	—
Id.	Sarzana	B	20	—
Id.	Spezia	B	1	—
Teramo	Valle Castellana	O	1	—
Torino	Andezeno	B	1	2
Id.	Brandizzo	B	1	—
Id.	Brusasco	B	1	—
Id.	Carmagnola	B	1	—
Id.	Champlas du Col	B	1	—
Id.	Chiavrie	B	1	—
Id.	Cumiana	B	1	—
Id.	Santena	B	1	—
Trento	Ala	B	2	—
Id.	Almazzago	B	—	1
Id.	Avio	B	2	—
Id.	Bezzecca	BO	2	—
Id.	Bleggio	B	4	12
Id.	Bondo	B	4	—
Id.	Borgo	B	6	2
Id.	Brentonico	BO	18	—
Id.	Condino	BO	3	—
Id.	Fisto	B	9	—
Id.	Flavon	B	2	1
Id.	Folgaria	BO	3	2
Id.	Grigno	B	1	—
Id.	Lavenone	B	24	9
Id.	Levico	B	1	—
Id.	Lomaso	B	—	7
Id.	Luserna	B	8	—
Id.	Mastellina	B	—	1
Id.	Mestriago	B	1	—
Id.	Mezzana	B	1	—
Id.	Molina	B	1	—
Id.	Mortaso	B	2	—
Id.	Nomi	B	1	—
Id.	Pannone	B	10	—
Id.	Pellizzano	B	—	1
Id.	Pieve di Bono	B	4	—
Id.	Pinzolo	B	1	—
Id.	Ragoli	B	8	—
Id.	Roncone	B	2	—
Id.	Stenico	B	14	—
Id.	Storo	B	2	—
Id.	Strembo	B	3	—
Id.	Tenno	O	1	—
Id.	Tiarno	B	2	—
Id.	Tione	BO	3	—
Id.	Vigo Rendena	B	4	1
Id.	Ville del Monte	B	1	—
Treviso	Arcade	B	1	1
Id.	Cimadolmo	B	1	—
Id.	Gaiarine	B	—	1
Id.	Paese	B	1	—
Id.	Salgareda	B	1	—
Id.	S. Polo	B	—	1
Varese	Busto Arsizio	B	1	—
Id.	Carnago	B	1	—
Id.	Fagnano Olona	B	3	—
Id.	Ferno	B	3	—
Id.	Golasecca	B	4	—
Id.	Samarate	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Varese	Sesto Calende	B	5	1
Id.	Vergiate	B	2	—
Venezia (a)	Vigonovo	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	2	—
Id.	Cerrione	B	2	1
Id.	Gattinara	B	1	—
Id.	Greggio	B	1	—
Id.	Ronsecco	B	1	—
Id.	Salasco	B	—	1
Id.	Salussola	B	1	—
Id.	Villarbort	B	2	1
Verona	Affi	B	1	—
Id.	Bosco Ciesanuova	B	8	16
Id.	Brenzone	B	1	—
Id.	Caprino Veronese	B	10	—
Id.	Erbezzo	B	10	1
Id.	Malcesine	B	1	—
Id.	Negarine	B	—	1
Id.	Selva di Progno	B	1	—
Id.	Sommacampagna	B	2	—
Id.	Torri del Benaco	B	1	—
Vicenza	Asiago	B	14	17
Id.	Caldogno	B	—	1
Id.	Caltrano	B	2	1
Id.	Calvene	B	1	—
Id.	Conco	B	—	1
Id.	Gallio	B	3	—
Id.	Lusiana	B	3	—
Id.	Roana	B	7	2
Id.	Rotzo	B	5	7
Id.	Valstagna	B	2	—
Viterbo	Canino	B	—	2
Id.	Cellere	B	—	2
			1152	409
	Malattie infettive dei suini.			
Ancona	Fabriano	S	—	4
Aquila degli Abruzzi	Barisciano	S	—	1
Arezzo	Lusignano	S	—	2
Ascoli Piceno	Servigliano	S	2	—
Bolzano	Andriano	S	—	1
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Coldrano	S	—	1
Id.	Nalles	S	—	1
Id.	Virano	S	—	1
Brescia	Bagnolo Mella	S	1	—
Id.	Barbariga	S	1	—
Id.	Bassano Bresciano	S	1	—
Fiume	Mattuglie	S	1	—
Foggia	Lucera	S	1	—
Nuoro	Dorgali	S	3	—
Pavia	Villanterio	S	1	1
Piacenza	Fiorenzuola	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Siena	Montepulciano	S	1	—
Id.	Sinalunga	S	—	1
Trento	Egna	S	—	1
Id.	Levico	S	—	1
Id.	Tenno	S	—	1
Id.	Vigolo Vattaro	S	—	1
Trieste	Trieste	S	3	—
Udine	Ugavizza Valbruna	S	—	2
			17	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva.			
Napoli	Napoli	E	10	—
Palermo	Palermo	E	—	1
			10	1
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Cianciana	E	—	1
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Chianche	E	1	—
Id.	Forino	E	2	—
Id.	Grottaminarda	E	1	—
Id.	Mirabella	E	—	1
Id.	Roccabascerana	E	1	—
Id.	Torre la Nocella	E	1	—
Catania	Adernò	E	4	—
Id.	Raddusa	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Brusciano	E	1	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	—
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Pomegliano d'Arco	E	1	—
Palermo	Corleone	E	1	—
Id.	Palermo	E	30	—
Perugia	Foligno	E	—	1
Salerno	Giffoni Valle Piana	E	1	—
Id.	Pagani	E	2	1
Id.	Pontecagnano	E	4	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
			64	4
	Rabbia.			
Alessandria	Alessandria	E	—	1
Ancona	Ancona	Cn	1	2
Id.	S. Marcello	Cn	1	—
Id.	Serra de' Conti	Cn	—	1
Napoli	Cercola	Cn	—	4
Id.	Napoli	Cn	—	13
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	6	6
Roma	Roma	B	1	—
Siracusa	Siracusa	Cn	1	—
Varese	Varese	Cn	2	—
Viterbo	Bassano di Sutri	Cn	—	1
Id.	Ronciglione	Cn	—	2
			12	31
	Rogna.			
Aquila degli Abruzzi	Pereto	E	1	—
Id.	Roccaraso	O	1	—
Campobasso	Cerro al Volturno	O	12	—
Id.	Colli al Volturno	O	8	—
Id.	Fornelli	O	9	—

Segue *Rogna*.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Frosinone	Paliano	O	1	—
Id.	Pescosolido	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Fiuminata	O	1	—
Id.	Sefro	O	3	1
Id.	Serravalle	O	6	—
Id.	Ussita	O	1	—
Perugia	Foligno	O	9	—
Id.	Spello	O	2	—
Id.	Visso	O	2	—
Potenza	Atella	O	2	—
Id.	Avigliano	O	1	—
Id.	Melfi	O	1	—
Id.	Savoia di Lucania	O	1	—
Roma	Cervara	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Roccamassima	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Id.	Tivoli	O	1	—
Venezia (a)	Campagna Lupia	E	1	—
Viterbo	Bassanello	O	2	—
Id.	Castel S. Elia	O	2	—
Id.	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			79	1

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Aquila	O	2	—
Id.	Castel del Monte	O	1	—
Id.	Castelvecchio Sub.	O	1	—
Id.	Lecce dei Marsi	O	1	—
Foggia	Traia	O	1	—
Frosinone	Veroli	O	1	—
Macerata	Fiuminata	O	1	—
Massa e Carrara (a)	Fivizzano	O	—	2
Matera	Matera	O	1	—
Potenza	Lavello	O	1	—
Id.	S Chirico Raparo	Cp	1	—
Rieti	Scandriglia	Cp	2	—
Id.	Varco Sabino	Cp	2	—
Teramo	Civitella del Tronto	O	1	—
Viterbo	Vetralla	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			19	2

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Pettorano sul Gizio	O	1	—
Id	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Scanno	O	1	—
Bari delle Puglie	Gravina	O	1	—
Foggia	Cerignola	O	2	—

Segue *Vaiuolo ovino.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Foggia	Foggia	O	1	—
Id.	Ortanova	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	1
Id.	Trinitapoli	O	2	—
Frosinone	Filettino	O	1	—
Lecce	Lecce	O	3	4
Matera	Matera	O	1	—
Modena	Pievepelago	O	1	1
Potenza	Lavello	O	—	1
Rieti	Collalto	O	2	—
Id.	Fiamignano	O	1	—
Roma	Gerano	O	1	—
Salerno	Piaggine Soprana	O	2	—
Id.	Teggiano	O	1	—
Taranto	Taranto	O	3	—
Teramo	Grognaleto	O	3	—
			30	7

Aborto epizootico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	B	—	3
Gorizia	Gorizia	B	1	—
			1	3

Diarrea dei vitelli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Rapagnano	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	12	1
Id.	Torre S. Patrizio	B	1	—
			14	1

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Campobasso	Sessano	E	4	—
Pisa (a)	Pisa	E	1	—
Roma	Camerata Nuova	E	1	—
			6	—

Colera dei polli.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aquila degli Abruzzi	Navelli	P	—	1
Ascoli Piceno	Monte Urano	P	3	—
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	P	—	1
Padova (a)	Padova	P	—	1
			3	3

RIEPILOGO

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	29	52	70
Carbonchio sintomatico	6	7	8
Afta epizootica	57	479	1561
Malattie infettive dei suini	16	26	38
Morva	2	2	11
Farcino criptococcico	8	25	68
Rabbia	8	13	43
Rogna	9	31	80

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	10	16	21
Vaiuolo ovino	13	25	37
Aborto epizootico	2	2	4
Diarrea dei vitelli	1	3	15
Influenza del cavallo	3	3	6
Colera dei polli	4	4	6

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Can *canina.*

(*a*) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 13 ottobre 1928 – Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.625
Svizzera	367.47	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.602	Albania (Franco oro)	365.50
Olanda	7.657	Norvegia	5.095
Spagna	309.67	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.656	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.548	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.10
Praga	56.65		
Romania	11.52	Rendita 3,50 %	71.625
Peso argentino Oro	18.22	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Carta	8.02	Rendita 3 % lordo	45.50
New York	19.087	Consolidato 5 %	83.05
Dollaro Canadese	19.075	Obbligazioni Venezie 3.50%	75.625
Oro	368.29		

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di San Maurizio Canavese, in provincia di Torino, con decreto in data 11 ottobre 1928-VI, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Montefalcone del Sannio, e di Termoli, in provincia di Campobasso, con decreto in data 11 ottobre 1928-VI, sono state estese ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 5 ottobre 1928-VI in Palermo, Excelsior Palace Hôtel, provincia di Palermo, è stata attivata un'agenzia telegrafica.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.